



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Proposta di provvedimento amministrativo

di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Molinaro

recante "Proposta di legge al Parlamento recante "Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata"

I CONSIGLIERI regionali:

f.to: Pietro MOLINARO

f.to: Giuseppe NERI

f.to: Luciana DE FRANCESCO

f.to: Sabrina MANNARINO

f.to: Antonio MONTUORO



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

Relazione descrittiva

Benché si sia formata nel tempo una corposa legislazione antimafia a protezione delle vittime della criminalità organizzata, la situazione in cui si trovano ad operare le imprese sane del territorio che hanno avuto il coraggio di resistere a episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale è tutt'ora di forte difficoltà imprenditoriale. Spesso alla denuncia si accompagna l'indifferenza e la distanza della società civile che, invece di proteggere chi si oppone agli operatori malavitosi o collusi con la malavita, non sta vicino agli imprenditori che denunciano e fanno quotidiana "resistenza" all'economia illegale. Ne deriva un isolamento degli stessi, costretti a interrompere l'attività lavorativa, per il timore che gli episodi estorsivi si possano estendere anche a chi continua a intrattenere rapporti di lavoro con i denunciati.

In base alla normativa statale vigente (Legge 13.8.1980, n. 466, Legge 20.10.1990, n. 302, Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82, Legge 3.8. 2004 n. 206) le vittime di criminalità organizzata e i familiari hanno diritto a determinate prestazioni, sia di natura pensionistica che assistenziale.

I suddetti benefici, tuttavia si applicano alle "vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso", cioè a chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

Nulla è invece previsto per gli imprenditori che, sia pure non invalidi, sono state vittime di atti della criminalità organizzata e, per aver resistito a minacce e atti intimidatori, siano vittime incolpevoli di una persecuzione mafiosa che impedisce loro di svolgere regolarmente l'attività imprenditoriale.



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

Spesso ciò si trasforma in un'interruzione dell'attività imprenditoriale con effetti devastanti non solo a livello psicologico ma anche a livello economico, attesa l'impossibilità, per gli anni in cui si è stati costretti a non poter liberamente lavorare, di contare su un trattamento pensionistico minimo, da parte di chi ha investito tutti i suoi beni su un'attività imprenditoriale che si è arrestata per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.

Con il presente intervento legislativo, pertanto, si propone di estendere il riconoscimento dei contributi figurativi previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) agli imprenditori resistenti alla criminalità organizzata per il periodo in cui gli stessi imprenditori non hanno potuto continuare, loro malgrado, l'attività imprenditoriale.

In particolare, la legge 10 marzo 1955, n. 96 prevede l'accredito figurativo per persecuzioni razziali per i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito e fino al 25 aprile 1945, subite dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La suddetta norma è ancora vigente nonostante non vi siano più potenziali richiedenti.

Inoltre, si evidenzia che, con una recente circolare, l'INPS ha esteso la possibilità di chiedere l'accredito figurativo de quo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

La Regione Calabria ha già adottato misure per contrastare la paura di denunciare i poteri criminali. In particolare, con la recente legge regionale 29 novembre 2023, n. 51 (Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata) ha introdotto in



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

ambito regionale delle premialità per le imprese vittime di atti della criminalità, offrendo strumenti di certezza alle scelte di legalità degli imprenditori che denunciano.

Il fenomeno, tuttavia, non è solo tipicamente calabrese ma rappresenta un problema diffuso ormai in tutto il Paese.

Da qui la necessità di intervenire a livello statale con una proposta che estenda il riconoscimento dei contributi figurativi, già previsto per alcune tipologie di beneficiari, anche agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi coraggiosi che resistono alla criminalità organizzata e che sono costretti a non poter continuare l'attività lavorativa. La *ratio* della proposta è che il resistente va messo nelle condizioni di vivere e prosperare al meglio nel proprio territorio e vuole far comprendere il valore positivo della denuncia per le ricadute che essa ha sull'interno sistema democratico e per la collettività.

Come hanno evidenziato gli imprenditori calabresi Antonino De Masi e Giuseppe La Riccia, rispettivamente "la denuncia non è un fatto privato, chi ha il coraggio di denunciare è portatore di un interesse collettivo", e "il denunciante non è un soggetto da marginalizzare ma una risorsa, un soggetto che cerca con le proprie azioni di ripristinare la democrazia e i diritti primari come la libertà di poter lavorare".

La proposta si compone di 5 articoli:

- L'articolo 1 estende il riconoscimento dei contributi figurativi di cui all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, previsti in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, alle vittime di atti della criminalità organizzata;
- l'articolo 2 specifica i beneficiari del suddetto accredito dei contributi



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

figurativi;

- l’articolo 3 disciplina le competenze sull’istruttoria e sull’esame delle domande per accedere al beneficio;
- l’articolo 4 reca il rinvio alla legge 96/1955 per gli aspetti procedurali non disciplinati dalla presente legge;
- l’articolo 5 contiene la norma finanziaria che prevede una clausola di invarianza finanziaria, dal momento che alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste dall’articolo 9 della legge 96/1955, con riferimento alla quale non esistono più potenziali richiedenti.

Relazione tecnico- finanziaria

Dal presente intervento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, in quanto alla spesa si provvede con le risorse di cui all’articolo 9 della legge 96/1955, con riferimento alla quale non esistono più potenziali richiedenti.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

Proposta di provvedimento amministrativo: Proposta al Parlamento recante

“Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata”

Art. 1

(Riconoscimento dei contributi figurativi agli imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata)

1. Al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei titolari di imprese e loro coadiuvanti, liberi professionisti e lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata, sono riconosciuti ed estesi ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge i benefici di cui all’articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) per gli anni nei quali le stesse vittime di atti di criminalità organizzata sono state costrette a non poter lavorare.
2. I benefici di cui al comma 1, a carico dello Stato, consistono nell’accredito dei contributi figurativi per il conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, relativamente ai periodi scoperti da contribuzione a causa di inattività lavorativa derivata dall’essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fino a un massimo di 5 anni.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Art. 2

(Beneficiari dell'accredito dei contributi figurativi)

1. Sono beneficiari dell'accredito dei contributi figurativi di cui all'articolo 1:
 - a) gli imprenditori iscritti alla gestione speciale dell'INPS e i loro coadiuvanti;
 - b) i liberi professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS;
 - c) i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali.
2. I soggetti di cui al comma 1, per il riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, devono attestare la cessazione dell'attività lavorativa, derivata dall'essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi, nonché il nesso di causalità tra la suddetta inattività e le azioni criminose subite.

Art. 3

(Istruttoria ed esame delle domande)

1. Spetta a ciascuna Prefettura svolgere l'istruttoria sull'accertamento della fondatezza delle attestazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Spetta alla commissione di cui all'articolo 8 della legge 96/1955, previo esame delle domande, il riconoscimento dei periodi di inattività lavorativa considerati utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. Della commissione di cui al comma 2 non fanno parte i tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti di cui alla lettera



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

b) del primo comma dell’articolo 8 della legge 96/1955.

Art. 4

(Norma di rinvio)

1. Per gli aspetti procedurali non disciplinati dalla presente legge si rinvia alla legge 96/1955.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. All’attuazione della presente legge, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 9 della legge 96/1955.